



**INVESTI
AMO
SOCIALE**

iscrizioni aperte _____

Formazione

Ciclo di seminari
sulla Riforma
del Terzo Settore

FONDAZIONE
CASSA RISPARMIO PERUGIA

I seminari sono stati accreditati sull'ODCEC di Perugia.
L'autocertificazione è abilitata sulla piattaforma del Consiglio Nazionale da inviare a autocertificazione.commercialisti.it



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
della provincia di Perugia

eventi gratuiti



CESVOL
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO UMBRIA

Il volontariato-le attività gratuite e le attività retribuite negli ETS

WEBINAR DEL 29.04.2021

STUDIO PROFESSIONALE

DOTTORI COMMERCIALISTI IN NETWORK

Antonio Sisca

Dottore Commercialista in
Perugia

Volontariato e attività retribuite negli ETS

Di cosa parleremo oggi:

- Elementi «normativi» del volontario, dell'attività di volontariato negli ETS...*definizione...elementi essenziali...procedure...Assicurazione obbligatoria...*
- Il lavoro retribuito negli ETS
- Enti che si avvalgono di «volontari» in maniera «prevalente»
- Enti che si avvalgono di «lavoro retribuito» in maniera prevalente
- Retribuzione (eventuale) delle cariche sociali



Finalità ed oggetto del CTS

Art. 1

Al fine di sostenere.....perseguire..... PAROLE CHIAVI DELL'ART. 1

Autonoma
iniziativa dei
cittadini

BENE
COMUNE

CITTADINANZA
ATTIVA

COESIONE E
PROTEZIONE
SOCIALE

PARTECIPAZIONE,
INCLUSIONE,
PIENO RISPETTO
PERSONA

Valorizzare
potenziale
crescita e di
occupazione
lavorativa

IL VOLONTARIO

La scelta operata è quella di operare un chiaro ed omogeneo inquadramento giuridico del volontario, anche in ragione del fatto che quest'ultimo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di enti del Terzo settore e non soltanto nelle organizzazioni di volontariato....(*relazione illustrativa al decreto*)....

Art. 17.1

Gli enti del Terzo settore **possono** avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività

VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

La definizione di Volontario

A) TUTTI GLI ETS POSSONO AVVALERSI DI VOLONTARI

B) ISCRIVONO GLI STESSI VOLONTARI IN APPOSITO REGISTRO

(Solo volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale)

IL VOLONTARIO E' UNA PERSONA CHE:

- Per libera scelta
- In modo Personale, Spontaneo e Gratuito
- Senza fine di lucro, anche indiretto
- Esclusivamente per finalità di solidarietà

Svolge attività in favore della comunità e del bene comune **anche per il tramite di un ETS**, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione

In buona sostanza viene ribadita la figura del «volontario» così come già precedentemente prevista dalla L. n. 266/91

L'attività di volontariato

Art. 17

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

In buona sostanza viene ribadita la figura del «volontario» così come già precedentemente prevista dalla L. n. 266/91

Il rimborso delle spese

Art. 17

E' opportuno che l'Organo direttivo (o l'Assemblea) deliberi:

- a) Sui criteri e sulle disposizioni dei rimborsi provvedendo a stabilirne la tipologia ammissibile;
- b) Sulla fissazione dei limiti di spesa ammessi
- c) Su un elenco di documentazione necessaria per giustificare i rimborsi
- d) Sulle modalità di erogazione degli stessi

E' quindi consigliabile che l'Associazione si doti di una delibera specifica oppure di un regolamento in merito alle autorizzazioni a trasferte-rimborsi ecc. ed alla documentazione da produrre ai fini del rimborso

I rimborsi spesa «autocertificati»

Art. 17,
co. 4

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purchè:

- a) non superino l'importo di 10 € giornalieri e 150 € mensili*
- b) L'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso*

**ATTENZIONE: NON SI TRATTA DI RIMBORSI FORFETTARI,
CHE POSSONO ESSERE NON GIUSTIFICATI, MA DI SPESE
SOSTENUTE CHE POSSONO SOLO ESSERE
AUTOCERTIFICATE!!**

...L'autocertificazione presuppone l'effettiva esistenza della spesa anticipata e, all'occorrenza, che la spesa sia debitamente provata. In mancanza la legge prevede sanzioni penali...

Circolare «Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative» (pag 162) – CNDCEC

Incompatibilità Volontario-Lavoratore

La qualità di Volontario è «incompatibile» con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente

Principio posto a tutela del volontario ed al fine di evitare
abusi....(*relazione illustrativa al decreto*)

*Gli ETS che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli **infortuni**, **le malattie** connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la **responsabilità civile verso terzi***

D.M. dovrà individuare meccanismi assicurativi semplificati, con polizze numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli

LA COPERTURA ASSICURATIVA E' ELEMENTO ESSENZIALE DELLE CONVENZIONI TRA ETS E PUBBLICA AMM.NE CHE DOVRA' SOSTENERE I RELATIVI ONERI

NULLA DI NUOVO PER LE ODV: GIA' PREVISTO DALLA PRECEDENTE L. N. 266/91!! E PER LE APS PER LE ATTIVITA' IN CONVENZIONE (GIA' PREVISTO DALLA 383/2000)

...Tutti i volontari devono essere assicurati "contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi" (art. 18, co. 1, CTS) anche quelli occasionali che, in quanto tali, non sono iscritti nell'apposito registro. Proprio in ragione del fatto che l'obbligo di assicurazione prescinde dall'iscrizione del volontario nell'apposito registro, le polizze possono essere numeriche (art. 18, co. 2, CTS)

Circolare «Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative» (pag 162) – CNDCEC

Il lavoro retribuito negli ETS

Gli ETS applicano le norme generali previste relativamente alle diverse tipologie e contratti di lavoro:

- Lavoro subordinato;*
- Lavoro parasubordinato;*
- Lavoro autonomo*

NON ESISTONO SPECIFICITA' O DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVAMENTE AI RAPPORTI DI LAVORO RETRIBUITI MA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI GENERALI DELL'ORDINAMENTO L'ETS E' SOSTITUTO DI IMPOSTA E PREVIDENZIALE COME QUALSIASI IMPRESA-ENTE COLLETTIVO

L'ETS E' ASSOGGETTATO AD IRAP PER LE RETRIBUZIONI E I COMPENSI CORRISPOSTI

Unica eccezione che troviamo sono i compensi, i rimborsi spesa forfetari, erogati nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche e ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parti di cori, bande musicali e filodrammatiche di cui all'art. 67, lett. m del TUIR

Art. 16 CTS (Lavoro negli enti di Terzo settore)

I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, in ciascun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.


Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di cui all'articolo 13, comma 1.

No Scopo di lucro soggettivo

No distribuz. utili e devoluzione patrimonio

PATRIMONIO: Utilizzato per attività statutarie

DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI (avanzi gestione-fondi) a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori



Vietato corrispondere ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali compensi non proporzionati all'attività svolta o comunque superiori a «quelli di mercato»

Vietato retribuire lavoratori dipendenti con compensi superiori al 40% di quanto previsti dai CCNL (salvo deroghe per alcune attività)

No Acquisto di beni e servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori a quelli di mercato

No Scopo di lucro soggettivo

No distribuz. utili e devoluzione patrimonio

Vietato retribuire
lavoratori dipendenti con
compensi superiori al
40% di quanto previsti dai
CCNL (*salvo deroghe per
alcune attività*)

Eccezione (Art. 8 co. 3, lett. b): salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);... *ovvero per prestazioni relative ai seguenti ambiti di attività..*

- *Interventi e prestazioni sanitarie;*
- *Formazione universitaria e post universitaria*
- *Ricerca scientifica di particolare interesse sociale*

Rapporto tra attività di volontariato e attività retribuita

- 1. ETS con apporto prevalente di attività di volontariato (rispetto alle prestazioni retribuite)*
- 2. ETS con apporto prevalente di prestazioni retribuite (rispetto alle attività di volontariato)*
- 3. ETS senza alcun vincolo di rapporto tra prestazioni volontarie e prestazioni retribuite*

Rapporto tra attività di volontariato e attività retribuita

Alcune tipologie di ETS ...**si avvalgono in maniera prevalente dell'attività dei propri volontari**.....sono le ODV e le APS...

ODV: sono ETS che svolgono attività di interesse generale, prevalentemente a favore di terzi ...**avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati** (Art. 32, comma 1 – CTS)

Le OdV possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari**

APS: sono ETS che svolgono attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ...**avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati**

(Art. 35, comma 1 – CTS)

Le APS possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, **anche dei propri associati**, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di I.G. e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, **il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati**

Rapporto tra attività di volontariato e attività retribuita

Ai fini del calcolo suddetto:

quali lavoratori considerare?

La questione «sembra» essere risolta dal DM 106/2020 (istitutivo del RUNTS) che fa riferimento ai dipendenti e ai parasubordinati. I lavoratori autonomi «puri» (art. 2222 c.c.) dovrebbero dunque essere esclusi da tale base di computo

(Fonte Rivista Eutekne: *Terzo settore, non profit e cooperative*)

quali volontari considerare?

Per il volontari si dovrebbe far riferimento solo ai volontari iscritti nell'apposito registro, escludendo dal computo di c.d. volontari occasionali

Rapporto tra attività di volontariato e attività retribuita

Alcune tipologie di ETS ...**si avvalgono in maniera prevalente di lavoro retribuito**.....sono le **IMPRESSE SOCIALI**

I.S.: ..Nelle i.s. è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma **il numero dei volontari** impiegati nell'attività di impresa, dei quali l'i.s. deve tenere apposito registro, **non può essere superiore a quello dei lavoratori** (Art. 13.2 D.Lgs n. 112/2017)

Le cooperative sociali (Imprese sociali «di diritto») continuano ad applicare le «norme specifiche» della L. n. 381/91 (anche con riferimento al numero dei volontari che non possono essere superiori al 50% di tutti i soci.

Divieto compensi Amm.ri ODV

Art. 34

Tutti gli amm.ri delle OdV sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati

AI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI (Ad eccezione degli Organi di Controllo «professionisti»)
NON PUO' ESSERE ATTRIBUITO ALCUN COMPENSO, SALVO IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE E DOCUMENTATE PER L'ATTIVITA' PRESTATAI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE

QUESTA NORMA E'
SPECIFICA SOLO
PER LE ODV

NON SI APPLICA
QUINDI AD APS O
ALTRI ETS

Retribuzioni (eventuali) cariche sociali

Min. LavoroPS – dgterzosettore - Nota 6214 del 09.07.2020

<https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-n-6214-del-09072020-riscontro-quesiti-in-materia-di-CTS.pdf>

...L'assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è specificamente imposta alle ODV dall'articolo 34, comma 2 del Codice (che peraltro prevede una deroga espressa a tale principio, con riguardo esclusivo ai componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti professionali indicati nell'articolo 2397 del codice civile).

Per tutti i restanti ETS, diversi dalle ODV, la previsione dell'attribuzione di un compenso a favore dei titolari delle cariche sociali è demandata all'autonoma scelta dell'ente, da declinarsi in ogni caso nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del CTS.

Per altro verso, la corresponsione al titolare di una carica sociale, da parte della medesima organizzazione di appartenenza, di un compenso a fronte di attività svolta, diversa da quella riguardante l'incarico rivestito, incontra ulteriori limitazioni afferenti da un lato ad eventuali profili di conflitto di interesse; dall'altro al divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, di cui al sopra richiamato articolo 8 commi 2 e 3 lettera a). In ogni caso, per le organizzazioni di volontariato e per le associazioni di promozione sociale dovrà tenersi conto delle previsioni rispettivamente di cui agli articoli 33, comma 1 e 36.



**INVESTI
AMO
SOCIALE**

iscrizioni aperte _____

Formazione

Ciclo di seminari
sulla Riforma
del Terzo Settore

FONDAZIONE
CASSA RISPARMIO PERUGIA

I seminari sono stati accreditati sull'ODCEC di Perugia.
L'autocertificazione è abilitata sulla piattaforma del Consiglio Nazionale da inviare a autocertificazione.commercialisti.it



Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili
della provincia di Perugia

eventi gratuiti



CESVOL
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO UMBRIA

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!!

STUDIO PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI IN NETWORK

Antonio Sisca
Dottore Commercialista in
Perugia